

NOTA DI LETTURA DELL'ARTICOLO 16 D.L 138/2011 convertito con L.148/2011. Sintesi dei principali contenuti ed effetti. Impatto sulla Regione Emilia Romagna

In Appendice, il testo integrale dell'art. 16; nei riquadri approfondimenti o prime valutazioni d'impatto in Regione

L'art. 16 del D.L. 138/2011, nel testo derivante dalle modificazioni apportate in sede di conversione, contiene una serie di disposizioni che introducono penetranti obblighi e limitazioni di vario genere per i Comuni e per le Unioni e che interferiscono pesantemente con le competenze legislative regionali in materia di associazionismo intercomunale e di riordino territoriale. In particolare tale articolo:

- a) detta **disposizioni particolarmente onerose per i Comuni fino a 1000 abitanti** prevedendo:
- obbligo di gestione associata di tutte le funzioni ed i servizi, mediante una Unione obbligatoria (co.1) o, in alternativa, eccezionalmente, mediante convenzione purché i Comuni ne attestino documentatamente la maggiore efficacia/efficienza (co. 16); è assegnato alla Regione il compito di sancire l'istituzione delle Unioni anche in assenza di proposte o in contrasto con le posizioni dei Comuni (co. 8) nel termine ultimo del 31.12.2012;
 - eliminazione della Giunta, e riduzione del numero dei Consiglieri, fino ad un massimo di 6 (co. 9 e 17);
 - svuotamento delle competenze dei loro Consigli e dei loro Sindaci quando il Comune appartiene ad una Unione dalla data della sua effettiva istituzione, così come individuata al comma 9 (co. 9 ultimo periodo; co. 12);
 - eliminazione del diritto ad indennità e permessi per i loro amministratori (co. 18).

In Emilia-Romagna i comuni fino a 1.000 abitanti sono, in base ai dati ISTAT al 31.12.2009 (applicabili ai sensi del rinvio operato dal co. 6 all'art. 156, co. 2 TUEL che a sua volta si riferisce alla "popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente ... secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica") i seguenti:

	ATTUALE FORMA ASSOCIATIVA
1. Besenzone (PC)	nessuna
2. San Pietro in Cerro (PC)	nessuna
3. Coli(PC)	NUOVA CM APPENNINO PIACENTINO insieme a Bobbio e Travo Abitanti 9.003
4. Corte Brugnatella(PC)	
5. Ottone(PC)	
6. Zerba(PC)	
7. Cerignale(PC)	
8. Piozzano(PC)	
9. Pecorara(PC)	in UNIONE VAL TIDONE insieme a Pianello Val Tidone (ex CM) – totale abitanti 3.111
10. Caminata(PC)	nessuna (ex CM)

11. Bore (PR)	NUOVA CM TARO CENO insieme a altri 13 Comuni- 35.000 ab.
12. Valmozzola (PR)	
13. Collagna (RE)	Contemporaneamente in UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO insieme a Busana e Ramiseto e in CM Appennino reggiano con altri 9 Comuni – totale abitanti dell’Unione 4.536
14. Ligonchio (RE)	
15. Montecreto (MO)	NUOVA CM del FRIGNANO insieme ad altri 9 Comuni – 44.000 ab.
16. Riolunato (MO)	
17. Casteldelci (RN)	NUOVA CM ALTA VALMARECCHIA insieme ad altri 6 Comuni – 18.000 ab.
18. Maiolo (RN)	
19. Premilcuore (FC)	NUOVA CM FORLIVESE insieme ad altri 5 Comuni -29.000 ab.
20. Portico San Benedetto (FC)	in UNIONE ACQUACHETA insieme a Dovadola, Modigliana, Rocca san Casciano e Trezio (ex CM) – totale abitanti 10.687

Si tratta, complessivamente, di 20 comuni di cui 13 in Comunità montana, 4 in Unioni e 3 che attualmente non fanno parte di alcuna forma associativa

b) detta un **regime giuridico speciale**, molto stringente e **limitativo dell’autonomia comunale, per le Unioni cui partecipano Comuni fino a 1000 abitanti** prevedendo:

- diverso assetto dei loro organi direttamente regolato dalla legge che prevede un Presidente, un Consiglio ed una Giunta, regolandone la composizione, la prima istituzione ed i compiti (co. 3 e co. 10-14), con una disciplina penetrante e sostitutiva, derogatoria rispetto all’art. 32 TUEL applicabile alle altre Unioni (per approfondimenti si veda il riquadro sotto riportato);
- approvazione dello Statuto in capo al Consiglio dell’Unione anziché nei singoli consigli comunali (co. 14);
- soglia demografica minima complessiva (co.6): 5000 o 3000 abitanti, a seconda che il Comune non sia o sia (o sia stato) appartenente a Comunità Montana; la regione entro 2 mesi può stabilire limiti demografici diversi (il termine è molto breve, ma si ritiene che non sia perentorio);
- assoggettamento dal 2014 al patto di stabilità (co. 5 ultimo periodo);
- automatica successione in tutti i rapporti giuridici e gli impegni finanziari dei comuni, compreso il trasferimento delle risorse umane e strumentali (co. 5);
- limiti per le modalità di adesione di altri Comuni superiori ai 1000 abitanti (co.2): i Comuni > 1000 ab. possono conferire come minimo tutte le funzioni fondamentali o, in alternativa, tutte le funzioni e servizi, senza altre opzioni intermedie. L’adesione comporta l’assoggettamento alla disciplina speciale di queste Unioni, limitante per l’autonomia dei Comuni, e ciò potrebbe quindi disincentivare queste Unioni “miste”;
- effetti per tutti i Comuni aderenti a tali Unioni: automatica cessazione da convenzioni ex art. 30 o consorzi ex art. 31 dalla data di effettiva istituzione dell’Unione (co. 7) ed automatica decadenza delle Giunte dei Comuni, e svuotamento delle competenze degli organi comunali dalla medesima data (co. 9).

Regime giuridico speciale delle Unioni cui appartengono Comuni < 1000 abitanti

I commi da 10 a 13 regolano gli organi di queste Unioni e le loro competenze e ne garantiscono, con discipline transitorie e norme sostitutive, l’applicazione certa in tempi brevissimi.

Gli organi sono:

1. il consiglio (comma 11) composto da tutti i sindaci e, in prima applicazione, due consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni (anche per Comuni superiori ai 1000 ab) eletti, entro

venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione, dai rispettivi consigli comunali, garantendo che uno dei due appartenga alle opposizioni. Anche qualora alcuni dei comuni non eleggessero i loro rappresentanti il comma 12 stabilisce che “entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione il consiglio è convocato di diritto”. La norma prefigura, con buona probabilità, per il futuro, elezioni a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni, in base a quanto stabilirà la legge statale. Il consiglio dell'Unione esercita, per tutti i Comuni, tutte le competenze attribuite ai consigli comunali (salvo il disposto del comma 9, e l'eventuale adesione di Comuni > 1000 che limitino la loro adesione *solo* alle funzioni fondamentali);

2. il Presidente della Unione che, ai sensi del comma 12, è eletto dal Consiglio tra i propri componenti, dura in carica due anni e mezzo (ed è rinnovabile). Ai sensi del comma 11, in via transitoria, tutte le funzioni dell'Unione sono svolte dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti. Al presidente spettano le competenze che l'art. 50 tuel assegna ai Sindaci; in capo ai sindaci dei comuni membri residuano solo le attribuzioni di cui all'art. 54 tuel;
3. la giunta dell'unione (comma 13) composta dal presidente dell'Unione e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio, in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Di norma saranno Unioni con i soli piccoli comuni per cui il massimo saranno 2 o 3 assessori (rispettivamente per 3000 o 5000 abitanti complessivi); se all'Unione aderissero Comuni più popolosi, gli assessori potrebbero salire a 4 (fino a 10.000 abitanti) o oltre. Alla giunta spettano le competenze che l'art. 48 TUEL assegna alle giunte comunali. Essa decade contestualmente alla cessazione del suo presidente.

c) **detta ulteriori norme statali che parrebbero applicabili a tutte le Unioni di Comuni, quali:**

- diretto esercizio in capo all'Unione, anche per i Comuni aderenti, delle funzioni finanziarie e contabili col mero concorso, esclusivamente programmatico e di indirizzo, non vincolante, dei consigli comunali (co. 4);
- status amministratori: il co.15 dispone l'applicazione a consiglieri, presidente e assessori dell'unione degli art. 82 e 86 tuel (indennità, cumulo, spese viaggio, aspettative).

Status. Il comma 15 espressamente dispone che “*Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunt*”.a

d) **detta ulteriori norme applicabili anche ai Comuni con più di 1000 abitanti, improntate al principio di contenimento dei costi, quali:**

- riduzione ulteriore (rispetto a quanto già previsto dalla l. 42/2010) del numero dei componenti degli organi collegiali dei Comuni da 1000 a 10.000 abitanti col seguente schema:

classe demo abitanti	numero max consiglieri			numero max assessori		
	267/2000	42/2010	138/2011	267/2000	42/2010	138/2011
1000-3000	12	9	6	4	3	2
3000-5000	16	12	7	6	4	3

5000-10.000	16	12	10	6	4	4
10000-30000	20	16	immutato	7	5	immutato

- invito, per tutti i Comuni fino a 15.000 abitanti, a convocare Consigli e Giunte solo in orario serale (co. 19 e 20);
- limitazione, per tutti i Comuni, dei permessi fruibili dai consiglieri che siano lavoratori al "tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento" (co. 21);
- assoggettamento dal 2013 al patto di stabilità interno per tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5000 abitanti (co. 31);
- previsione che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco formato in base ai requisiti di professionalità indicati nella norma (co. 25);
- introduzione di forme di controllo per le spese di rappresentanza degli organi di governo di tutti gli enti locali (co. 26).

Patto di stabilità: ora vi sono assoggettati solo i Comuni > 5000 abitanti e non vi sono assoggettate le UNIONI; l'art. 16 dispone che dal 2013 vi siano assoggettati tutti i Comuni oltre i 1000 abitanti e le Unioni di Comuni che includono uno o più Comuni < 1000 abitanti.

e) **integra con misure sanzionatorie sostitutive la disciplina sull'obbligo di dismissione delle società partecipate dai comuni e di cessazione dai consorzi di funzioni**

Il co. 27 anticipa al 31 dicembre 2012 l'obbligo di dismissione delle società partecipate dai comuni fino a 30.000 abitanti, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2013. Il comma 28 prevede che, decorso il termine assegnato agli enti locali per dismettere le partecipazioni a società e per sopprimere i consorzi di funzioni a norma della l. 191/2009, il Prefetto verifica e, in caso di accertato inadempimento, si provvede alla nomina di un commissario ai sensi della legge La Loggia, l. 131/2003.

f) **modifica la disciplina dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i Comuni fino a 3.000/5.000 abitanti ai sensi dell'art. 14 dl 78/2010, modificato dapprima dal DL 98/2011, e da ultimo dal DL 138/2011.**

Tali disposizioni:

- escludono dall'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali i Comuni fino a 1000 abitanti (comma 22) perché per essi prevale la disciplina del co. 1 che li obbliga a gestire in forma associata tutte le funzioni ed i servizi (ma con diversa decorrenza);
- raddoppiano (da 5000 a 10.000 abitanti) la soglia demografica complessiva minima della gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali (co.24); entro due mesi la regione potrebbe derogare anche al ribasso tale soglia demografica: tale termine è assai ridotto e lo si ritiene derogabile;

Il raddoppio della soglia demografica complessiva minima, portata da 5.000 a 10.000 abitanti, comporta che alcune forme associative ora esistenti in Regione non siano compatibili con tale soglia. Si tratta della Comunità montana Appennino piacentino e di ben 5 delle nostre attuali Unioni: 1-Valli Dolo, Dragone e Secchia; 2-Val Tidone; 3-Civica Po; 4-Porretta e Granaglione; 5-Unione Alto Appennino Reggiano. Indipendentemente da ciò va considerato che, in prima battuta, per ottemperare all'obbligo, è sufficiente una semplice convenzione, purché la soglia demografica sia rispettata, anche coinvolgendo altri Comuni.

- anticipano già alla fine del 2012 l'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali per i Comuni fino a 3000/5000 ab., aggravando la problematica già scaturita dalla recentissima l. 111/2011 di conversione del DL 98/2011 che aveva reso effettivo l'obbligo di gestione associata di almeno 2 funzioni fondamentali dalla fine del 2011. Di per sé l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, come disciplinato dal DL 78/2010, produce moltissimi problemi applicativi pratici, sia per l'estrema indeterminatezza della normativa, ancor più grave perché accompagnata da obblighi ed effetti gravosissimi, sia per l'ambito vastissimo di operatività (le lettere da a ad f dell'art. 21 co. 3 l. 42/2009), sia infine per l'accelerazione estrema dei tempi imposti ai Comuni per la sua attuazione, che non lascia né alle regioni, né ai Comuni interessati, un adeguato tempo per l'applicazione. Il DL 138 peggiora le cose perché accelera il completamento del processo con riferimento a tutte e sei le funzioni fondamentali mentre ve ne sono tra esse alcune, quali la lettera a), ritenute di difficilissima o impossibile attuazione (tali anch'esse da produrre una sorta di fusione a freddo anche dei Comuni superiori a 1000 abitanti ma sotto i 5000/3000 abitanti). Per tali gestioni associate i Comuni non sono obbligati ad istituire unioni, ma potrebbero realizzarle con semplici convenzioni.

g) stabilisce decorrenze e dimensionamenti minimi diversi per le distinte discipline concernenti: 1) i Comuni da 1000 a 3000/5000 abitanti obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e 2) i Comuni fino a 1000 abitanti obbligati all'esercizio associato di tutte le funzioni

Individuiamo due distinti filoni di intervento: 1) il primo nasce dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e consiste nell'obbligo, per i comuni < 3/5.000 abitanti, di esercizio associato delle funzioni fondamentali, individuate in quelle elencate all'art. 21 co. 3 l. 42/2009, elenco questo vastissimo e indeterminato; 2) il secondo, introdotto dal D.L. 138/2011, art. 16, riguarda l'obbligo per i comuni < 1.000 abitanti di esercizio associato di tutte le funzioni e servizi.

1. **Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali.** L'obbligo, ai sensi dell'art.14 co. 28, D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 16, co. 22, D.L. 138, riguarda i Comuni con popolazione "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti" ovvero "i Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti". La gestione deve avvenire "attraverso convenzione o unione"; le norme sono ambigue, ma interpretabili anche nel senso che l'esercizio associato non possa essere affidato a Comunità montane, anche se i Comuni spesso delegano alle CM le gestioni con lo strumento della convenzione (strumento quest'ultimo ammesso ed espressamente previsto per le Comunità montane dalla legge regionale vigente). Le funzioni per cui vige l'obbligo, divise nei 6 blocchi delle lettere da a) ad f) dell'art. 21 co. 3 l. 42/2009, sono tutte le principali funzioni comunali, talché si è affermato che, al completamento di questa gestione associata, si sarebbe sostanzialmente realizzata la fusione amministrativa dei Comuni.

Il comma 30 demanda ad una legge regionale di disciplinare la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni nelle materie rientranti nella potestà legislativa regionale (previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali); tale legge potrebbe ampliare il novero dei Comuni obbligati, fermo restando che "i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati" (come precisa l'ultimo periodo del comma 30).

L'obbligo non operava fino all'adozione della legge regionale o del DPCM previsto al comma 31. Tale comma 31 è stato modificato dalla legge di conversione del D.L. 98 rendendo immediatamente operativo l'obbligo. Il co. 31 stesso è stato di nuovo modificato dal d.l. 138 (art. 16 co. 24) e prevede ora che la soglia demografica complessiva minima

della gestione associata obbligatoria sia "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138". Prevede inoltre che la gestione associata debba essere avviata con 2 funzioni fondamentali già dal 31.12.2011 e "entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali".

2. **Obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni e servizi per Comuni fino a 1000 abitanti** è regolato dall'art. 16, D.L. 138. Vi si prevede che la gestione deve avvenire attraverso una Unione obbligatoria (co.1) o, in alternativa, eccezionalmente, mediante convenzione, purché i Comuni attestino documentatamente la maggiore efficacia/efficienza e il Ministero dell'Interno confermi entro il 30.11.2012 (co. 16); è assegnato alla Regione, sulla base di conformi proposte di aggregazione che i Comuni devono inviare entro 6 mesi (17 marzo 2012), il compito di "sancire l'istituzione delle Unioni" entro il 31.12.2012, anche in assenza della proposta di aggregazione o sua difformità dall'art. 16 stesso. **Queste Unioni** sono assoggettate dall'art. 16 ad un **regime giuridico speciale**, molto stringente e **limitativo dell'autonomia comunale, che opera anche quando all'unione partecipino Comuni > 1.000 abitanti**. I Comuni superiori ai 1.000 abitanti possono aderire alla Unione o per tutte le funzioni e servizi oppure limitatamente alle funzioni fondamentali.

Il co. 6 fissa la soglia demografica minima complessiva: 5000 o 3000 abitanti per Comuni appartenenti o appartenuti a CM; la regione, entro 2 mesi (17 novembre 2011), può stabilire limiti demografici diversi (si ritiene il termine non perentorio). Questa soglia è diversa da quella, di 10.000 abitanti, prevista per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali per i Comuni da 1000 a 5000 abitanti.

Difficile è individuare, con precisione, la decorrenza dell'obbligo: il comma 1, e moltissime altre disposizioni relative alle unioni "speciali", fa riferimento al comma 9, ovvero alla data della "proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti...". Quindi, per un Comune < 1000 che andasse alle prossime elezioni nel 2012 (cioè prima di agosto), la decorrenza potrebbe essere addirittura maggio 2017; per i Comuni a tornata generale sarebbe maggio-giugno 2014, mentre comunque la prima decorrenza utile potrebbe essere primavera 2013. Se questa lettura è corretta (vi sono infatti dubbi tra gli interpreti che scaturiscono dalla mancata coerenza interna tra i commi 8 e 9 nonché con i commi 11 e 12) ciò significa che le problematiche poste dalle Unioni speciali per i mini Comuni sono meno urgenti rispetto al tema della gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali di cui al precedente punto 3 che opera già alla fine di quest'anno.

Vi sono però degli evidenti collegamenti tra le due discipline, poiché i Comuni al di sotto ed al di sopra i 1000 abitanti non sono geograficamente separati ma, com'è ovvio, mischiati tra loro, entro gli ambiti veri di integrazione intercomunale: così le due discipline dovranno necessariamente essere raccordate nella loro attuazione. A rafforzare questa convinzione il fatto che sia i Comuni > 1.000 sia quelli inferiori devono comunque gestire in associazione tutte le funzioni fondamentali che, per la loro vastità e rilevanza, certamente individuano il nucleo principale delle funzioni comunali.

Per stimare temporalmente (ovvero quanto alla decorrenza) l'impatto nella Regione Emilia Romagna, si consideri che tutti i 20 Comuni fino a 1000 abitanti andrebbero, salvo imprevisti, ad elezioni nella tornata generale 2014 e solo da tale data si produrrebbero dunque, per loro, gli effetti specifici che la norma detta per i Comuni in questione. Potranno invece prodursi prima, anche per essi, gli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali, se la legge regionale li inserirà, come è naturale che sia, nelle "dimensioni territoriali ottimali" previste dall'art. 14, commi 28 e 30 del DL 78.

Crono- programma dei principali adempimenti individuati dall'art. 16

UNIONI OBBLIGATORIE PER I COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI	GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. 78/2010
<p>Dalla data della proclamazione degli eletti negli organi del primo comune interessato al rinnovo dopo il 13 agosto 2012 (in Emilia-Romagna tornata generale nel 2014), i comuni fino a 1.000 abitanti devono gestire obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni ed i servizi mediante Unione di comuni (unioni obbligatorie) con una popolazione di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 qualora i comuni appartengano o siano appartenuti a comunità montane (commi 1 e 6).</p> <p>Il procedimento per addivenire a tali Unioni è articolato e dovrebbe prendere avvio immediatamente, come di seguito precisato.</p>	<p>L'art. 14, commi 26-30, del D.L. n. 78/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua le funzioni fondamentali dei comuni con rinvio alla l. n. 42/2009; - obbliga i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti in pianura e 3.000 in montagna all'esercizio in forma associata di tali funzioni attraverso convenzione o unione; - demanda alla legge regionale (commi 28 e 30) di definire la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio. <p>Al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti e dei servizi ad esse inerenti, anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti hanno facoltà di aderire alle unioni obbligatorie (comma 2 dell'art. 16).</p>
<p>Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 novembre 2011) la Regione ha la facoltà di individuare un limite demografico diverso per le Unioni obbligatorie (comma 6, ultimo periodo).</p>	<p>Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 novembre 2011) la Regione può individuare un limite demografico minimo diverso da quello pari a 10.000 abitanti (comma 24 dell'art. 16 che modifica nuovamente il comma 31 dell'art. 14 del D.L. 78/2010).</p>
<p>Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 dicembre 2011) con decreto del Ministro dell'interno sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza, ai fini dell'esonero dall'obbligo (comma 16).</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2011 i comuni obbligati devono avviare la gestione associata di almeno due funzioni fondamentali (comma 2-<i>quater</i>, D.L. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011 che ha sostituito il citato comma 31 poi nuovamente modificato dal comma 24 dell'art. 16 della manovra di ferragosto).</p>
<p>Nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 marzo 2012) i comuni fino a 1.000 abitanti avanzano (con deliberazione dei consigli comunali a maggioranza dei componenti) una proposta di aggregazione alla Regione per la costituzione dell'Unione (comma 8).</p>	
<p>Alla data del 30 settembre 2012 i comuni fino a 1.000 abitanti devono, ai fini dell'esonero dall'obbligo, esercitare le funzioni ed i servizi mediante convenzione (comma 16).</p>	
<p>Entro il 15 ottobre 2012 i comuni fino a 1.000 che, alla data del 30 settembre 2012 esercitano funzioni e servizi mediante convenzione, trasmettono al Ministero dell'interno</p>	

<p>un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione mediante convenzione (comma 16).</p>	
<p>Entro il 30 novembre 2012 pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno del decreto contenente l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo (comma 16).</p>	
<p>Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012 la Regione sancisce l'istituzione di tutte le Unioni obbligatorie anche qualora la proposta di aggregazione dei comuni manchi o non sia conforme all'art. 16 e sulla base dell'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno (comma 8).</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2012 i comuni obbligati devono avviare la gestione associata di tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti.</p>
<p>Dalla data della proclamazione degli eletti negli organi del primo comune interessato al rinnovo dopo il 13 agosto 2012 (in Emilia-Romagna tornata generale nel 2014), gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale e le giunte in carica decadono di diritto (comma 9).</p>	
<p>Alla data in cui diventino membri di un'unione obbligatoria, i comuni facenti parte di convenzioni o consorzi cessano di diritto di farne parte (comma 7, secondo periodo).</p>	
<p>Dalla data della proclamazione degli eletti negli organi del primo comune interessato al rinnovo dopo il 13 agosto 2012, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non si applica l'art. 82 TUEL né l'art. 80 ad eccezione del primo periodo del comma 1 (comma 18).</p>	
<p>Entro venti giorni dalla data di istituzione dell'Unione coincidente con la proclamazione degli eletti negli organi del primo comune interessato al rinnovo dopo il 13 agosto 2012, il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti (comma 14).</p>	
<p>Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'Unione coincidente con la proclamazione degli eletti negli organi del primo comune interessato al rinnovo dopo il 13 agosto 2012, il consiglio è convocato ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti (comma 12).</p>	
<p>Entro quattro mesi dalla data di istituzione dell'Unione coincidente con la proclamazione degli eletti negli organi del primo comune interessato al rinnovo dopo il 13 agosto 2012, le</p>	

unioni di cui facciano parte comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni contenuta nell'art. 16 (comma 7).	
Dal 2014 le unioni obbligatorie sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno (comma 5, ultimo periodo).	
NORME APPLICABILI A TUTTI I COMUNI	
Dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011, scatta la riduzione ulteriore (rispetto a quanto già previsto dalla l. 42/2010) del numero dei componenti degli organi collegiali dei comuni (comma 17).	
Dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto , i revisori dei conti degli enti locali sono scelti con estrazione da un elenco ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16 novembre 2011) un decreto del Ministro dell'interno stabilirà i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco (comma 25).	
Dal 2013 le norme sul patto di stabilità interno si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (comma 31).	
Entro il 31 dicembre 2012 i comuni fino a 30.000 abitanti devono dismettere le società partecipate dai comuni (comma 27).	

Profili di possibile illegittimità costituzionale e rilievi generali

I rilievi di illegittimità costituzionale formulati sul testo originario dell'art. 16 del dl 138, ritenuto incostituzionale in quanto surrettiziamente realizzava una fusione di Comuni senza rispettare la disciplina dell'art. 133 Cost. (avanzati anche dalla Commissione Affari Costituzionali del senato, dalla Commissione Bicamerale per le questioni regionali e dalla Conferenza delle regioni e Province autonome) sono pienamente riferibili al testo riformulato in sede di conversione, che non ha affatto eliminato la sostanza dell'istituto della cd. Unione municipale, perché ha mantenuto l'obbligo per tutti i comuni fino a mille abitanti di esercitare tutte le funzioni e servizi in unioni, assoggettate ad un regime giuridico speciale disciplinato dalla norma stessa ed estremamente stringente e vessatorio.

Dunque si può ancora affermare che le norme in questione violano l'art. 114 Cost., laddove annovera i comuni tra gli enti autonomi, costitutivi della Repubblica, con propri statuti, poteri e funzioni: ciò in quanto, per effetto della costituzione del nuovo ente associativo obbligatorio, il comune sotto i 1000 abitanti resta totalmente privo di funzioni. Permane anche la violazione dell'art. 133, secondo comma Cost, laddove si opera una fusione impropria in deroga alla procedura ivi dettata, che non solo affida alla Regione la competenza legislativa in materia, ma prevede l'obbligatoria consultazione delle popolazioni interessate. Infine, con la disciplina speciale per le Unioni dettata da queste disposizioni, il legislatore statale finisce per regolare enti locali associativi che, come le Comunità montane, dovrebbero essere di competenza del legislatore regionale, come ormai più volte affermato dalla Corte Costituzionale; e viene a sovrapporsi senza alcun coordinamento all'attuale assetto delle forme associative intercomunali (in particolare proprio le Unioni di comuni e le Comunità montane) e della relativa legislazione regionale.

La norma inoltre mostra, con tutta evidenza, per la disciplina estremamente minuziosa che detta, imponendo specifici adempimenti in tempi rigidi, una totale mancanza di rispetto degli spazi di autonomia costituzionalmente riconosciuti a Regioni e Comuni, sia con riguardo alla potestà legislativa regionale esclusiva delle prime, sia con riguardo alla autonomia regolamentare ed organizzativa dei secondi.

Bologna, 13 ottobre 2011

Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» - G.U. n. 216 del 16-9-2011 - entrata in vigore il 17/09/2011.

Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

- 1.** Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.
- 2.** A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.
- 3.** All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.
- 4.** Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
- 5.** L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

- 6.** Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.
- 7.** Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.
- 8.** Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 9.** A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.
- 10.** Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
- 11.** Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
- 12.** Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.
- 13.** La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i

comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio

entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.